

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

TITOLO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art.1

(Riduzione oneri amministrativi)

1. All'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale”;

b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e uniformazione degli oneri, è costituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato di cinque membri nominati dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, di cinque membri nominati dalla Conferenza Unificata rispettivamente tre tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni.”

c) al comma 3, dopo le parole “piano di riduzione degli oneri amministrativi” sono inserite le parole “relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro e, in fine, è aggiunto il seguente periodo “Le Regioni, le Province ed i comuni adottano nell'ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo tesi alla riduzione del 25% per cento degli oneri amministrativi”;

d) al comma 5, dopo le parole "oneri amministrativi gravanti sulle imprese" sono inserite le seguenti: " e sui cittadini".

2. Il programma di cui al primo comma dell'articolo 25-del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1, è approvato entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Consob, Isvap, Banca d'Italia, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Garante per la protezione dei dati personali) effettuano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che scaturiscono da obblighi informativi derivanti dai propri provvedimenti con l'obiettivo di ridurre tali oneri del 25% entro il 31 dicembre 2012.

4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.”.

Art.2

(Disposizioni in materia di anagrafe)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le predette dichiarazioni sono effettuate utilizzando i moduli pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, contenenti il richiamo alle sanzioni previste, in caso di false dichiarazioni, dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni.”.

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“L'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero produce immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. L'ufficiale di anagrafe, ricevuta la dichiarazione di trasferimento della residenza nei modi indicati dall'articolo 13, provvede, entro e non oltre due giorni lavorativi, ad informare il Comune di precedente iscrizione anagrafica mediante comunicazione trasmessa per via telematica, anche attraverso il sistema INA-SAIA, ovvero a mezzo fax. Il Comune di precedente iscrizione anagrafica, ricevuta la predetta comunicazione e nelle more della ricezione della richiesta di cancellazione, adotta idonee misure volte ad impedire la certificazione o altra forma di trasmissione dei dati di residenza relativi ai soggetti interessati al procedimento di trasferimento della residenza”.

3. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 3, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la parola: "quindici", è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 4

(Modifica al Testo unico in materia edilizia)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'ufficio è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. L'invio e la trasmissione telematica avviene con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

Art. 5

(Soppressione di previsioni di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi non più attuali)

1. Nell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 13, 15, 31, 47, 89, 95, 96, 109, 112 sono soppresse.
2. Nell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 3, 7, 27, 30, 33, 41, 45, 48, 49, 58 sono soppresse.
3. Nell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 1,3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 30, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 58, 62 sono soppresse.

Art. 6

(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)

1. La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, su tutte le amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché sulle società dagli stessi soggetti partecipate in via maggioritaria, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Avverso le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso. Svolge le funzioni di relatore il magistrato estensore della deliberazione impugnata.

Art.7

(Istituto Diplomatico)

1. Nel quadro delle attività dell'Istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

2. Quota parte non inferiore del 50 per cento dei proventi di cui al comma 1 è riassegnata ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per esigenze di formazione del personale.

3. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art.8

(Giuramento dei dipendenti pubblici)

1. Dopo l'articolo 50, al Titolo IV, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 50-*bis*. (Giuramento dei dipendenti pubblici). - 1. All'atto della prima assunzione, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prestano giuramento di fedeltà.

2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.”.

2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.9

(Ampliamento della deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001)

1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.10

(Norma per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Al fine di ottimizzare la produttività, migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

Art.11

(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia con previsione di una sanzione)

1. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista per la durata della violazione.”.

Art.12

(Ordinamento della carriera diplomatica)

1. La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b) dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

(di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

<i>Gradi</i>	Funzioni
<i>Ambasciatore</i>	Capo di rappresentanza diplomatica
<i>Ministro plenipotenziario</i>	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica(*) Capo di consolato generale di 1a classe Capo di consolato generale (**)
<i>Consigliere di ambasciata</i>	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*)
<i>Consigliere di legazione</i>	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1a classe (*) Capo di consolato di 1a classe (***)
<i>Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado</i>	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe o Console presso consolato generale (*)
<i>Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado</i>	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica(*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

“b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi”.

3. All'articolo 106 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale”.

4. L'articolo 107, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è soppresso.

Alla lettera b) le parole *“nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e”* sono soppresse.

5. All'articolo 108, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole *“di effettivo servizio”* sono inserite le seguenti:

“ e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto”.

6. L'articolo 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *“Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado”.*

Art.13

(Disposizioni relative agli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. All'articolo 2, comma 588 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole *“protezione civile”* sono inserite le seguenti: *“nonché quelle acquistate o noleggiate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri”.*

2. All'articolo 168, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole *“purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire”*, sono inserite le seguenti *“, comprovata da adeguata esperienza professionale”* e le parole *“in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni”* sono sostituite dalle seguenti: *“in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni”.*

Art.14

(Norme sul servizio temporaneo all'estero dei dipendenti pubblici)

1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dei dipendenti pubblici presso le amministrazioni di destinazione di cui al comma 1.

3. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

4. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle Amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartengono, l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro.

5. Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri con le modalità previste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui il dipendente appartiene.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le disposizioni della presente legge. Lo stesso Dipartimento, in sede di Relazione annuale al Parlamento, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della presente legge.

7. Il personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui sono stabilite le modalità di selezione del relativo personale ai sensi della presente legge. Per il restante personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il collocamento fuori ruolo è disposto nel rispetto delle eventuali procedure interne stabilite dai rispettivi ordinamenti.

8. Il primo periodo del comma 1 ed il primo periodo del comma 6 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, con la procedura di cui al primo periodo del comma 1, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Anche per loro cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente comma 5. Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al comma 1, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Il personale di cui al presente comma è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, sarebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano. Le disposizioni del presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 27 luglio 1962, n. 1114 e l'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art.15

(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”.

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.”.

Art.16

(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

“72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.”;

b) il comma 74 è abrogato.

Art.17

(Abrogazione delle disposizioni volte a favorire il rilascio, anche da parte delle Amministrazioni regionali o locali, della casella di posta elettronica certificata e dell'analogo indirizzo di posta elettronica)

1. L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”;

b) al comma 7, sono soppresse le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6” ;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis Il Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione stabilisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego».

d) al comma 8, sono soppresse le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6” ;

e) al comma 9, sono soppresse le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6” .

3. All’articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono soppresse, in fine, le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”;

b) al comma 6, dopo la parola: “utilizza” è inserita la seguente: “unicamente”; sono soppresse le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.

4. L’articolo 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è abrogato.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art.18

(Inserimento del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica tra quelli utilizzabili per disporre di una base unitaria di dati statistici)

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche” sono inserite le seguenti: “e del Dipartimento della funzione pubblica”;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene, nell'ambito del sistema statistico nazionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.”.

Art.19

(Attribuzione d’ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell’AIRE)

1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito il seguente:

“Art. 4- *bis*. (*Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero*) – 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

2. All'atto di iscrizione AIRE ed ai fini dell'attribuzione del codice fiscale i Comuni competenti trasmettono all'Anagrafe Tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale viene indicato il Comune di iscrizione all'AIRE.

3. Con le modalità indicate nel comma 2 i Comuni trasmettono all'Anagrafe Tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti in AIRE.

4. La rappresentanza diplomatica-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.”

Art. 20

(Ricetta medica digitale)

1. All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-*bis*. Per le finalità individuate dal comma 1 e al fine di ridurre i costi, assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché migliorare i servizi per cittadini e operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni ad effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino ad ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio.

11-*ter*. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2010 in ragione del 40% delle prescrizioni al 31 dicembre 2010, del 80% al 31 dicembre 2011 e del 100% al 31 dicembre 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di effettuare prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche in forma non elettronica.

11-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il programma degli interventi per l'attuazione di quanto disposto dai commi 11-*bis* e 11-*ter* del presente articolo. Tale programma, che prevede anche interventi per assicurare la messa in rete delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, dei medici di base e delle farmacie, è articolato in progetti operativi a livello nazionale e regionale ed assicura la coerenza con le politiche nazionali e regionali per la sanità elettronica e con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'attività di predisposizione, indirizzo e coordinamento del programma è svolta dalla Cabina di Regia del nuovo sistema informativo sanitario, istituita presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002.”.

Art. 21

(Pagella elettronica e università digitale)

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in formato elettronico, salvo il diritto dell'interessato di ottenere copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
2. La pagella in formato elettronico sostituisce il documento cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; a decorrere dal 1 gennaio 2012 è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di redigere le pagelle in modalità non elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare *online* l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 4 .
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 4 e 5.”.

Art.22

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.”.

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui al comma 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ che indica il proprio codice fiscale”;
- b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole “il cognome e la residenza dell'attore” sono sostituite dalle seguenti: “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore” e le parole “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono sostituite dalle seguenti: “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”;
- c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole “Nella comparsa di risposta il convenuto” sono inserite le seguenti: “, dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale,”;
- d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

“ Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica). Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal comma 5”.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica

disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23

(Misure in tema di recupero e riscossione delle spese di giustizia)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 592, secondo comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - b) all'articolo 694, quarto comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - c) l'articolo 660 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 205, comma 2-*sexies*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " , senza vincolo di solidarietà. ";
 - b) all'articolo 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-*bis*, si applica il comma 1 se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all'iscrizione a ruolo.»
 - c) all'articolo 227-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al comma 1, dopo le parole: "218, comma 2, ", sono inserite le seguenti: "219, comma 1-*bis*, ";
 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Si applicano altresì le disposizioni di cui al capo VI del titolo II. Quando il ruolo è formato dalla società Equitalia Giustizia spa, lo stesso è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal legale rappresentante della società o da un suo delegato.»
 - d) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
– 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, si procede all'iscrizione a

ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter.»;

e) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:

«237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.)

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.»

f) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:

«238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie). 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvenza, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura, e il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.»

g) all'articolo 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l'invito di cui al comma 1 del presente articolo anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convezione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

3. All'articolo 1, comma 367, legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: “nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni”.

TITOLO II: DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 24

(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la "*Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche*". I decreti definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei soggetti privati, compresi i soggetti rappresentativi di interessi pubblici, collettivi o diffusi.
2. I decreti legislativi individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative o correttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può comunque essere emanato.

Art. 25

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; individuare, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di diritto di accesso, gli atti dei procedimenti amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza;
 - b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;
 - c) prevedere l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una

direttiva da adottarsi con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

- e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, universalità e complementarità;
- f) al fine di assicurare l'effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti;
- g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici, quale principio generale dell'attività amministrativa;
- h) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che cagionano, con dolo o colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;
- i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) ad h), mediante idonei strumenti di incentivazione e di sanzione anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e della performance individuale dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;
- j) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i);
- l) prevedere che il Dipartimento della funzione pubblica con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:
 - 1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuoverne la conoscenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - 2) definisca forme di monitoraggio e valutazione dell'osservanza dei precetti in essa contenuti;
 - 3) individui e diffonda le migliori pratiche;
 - 4) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - 5) predisponga un Rapporto annuale al Parlamento;
- o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e uffici responsabili della applicazione della Carta dei doveri.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive

che contemplino il dovere di cortesia e disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

(Semplificazione e riassetto)

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 24, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, anche avvalendosi del Consiglio di Stato, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nonché al coordinamento di queste con le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 24, commi 1 e 3, raccogliendole in appositi codici o testi unici.

2. Formano comunque oggetto della semplificazione, del riassetto e del coordinamento di cui al comma 1 le materie di cui:

- a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) al testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e decreti legislativi emanati in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;
- d) al codice della amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Al fine di assicurare la coerenza complessiva delle disposizioni oggetto del riassetto e della semplificazione di cui al presente articolo con quanto disposto, in via generale, dall'articolo 14, commi 14 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n.246, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) adeguamento alla normativa comunitaria.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative o correttive.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 22 e 23.